



COMUNE DI TORTOLI'

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. _135/2012_

Oggetto: focolaio febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)

IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L. n. 4, pervenuta a mezzo fax in data 17.11.2012, relativamente alla conferma della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nell'allevamento Ovino presente nell'azienda identificata col codice n. 0180GO4P, ubicata in località Monte Idinisi , agro di questo comune, della quale è rappresentante legale il sig. Lancioni Cesare, nato a Arzana il 02.03.1949, con Codice Fiscale LNCCSR49C02A454A e residente a Arzana in via San Martino snc.

Visto il D.Lg. 09/07/2003, n.225

Visto il DPR 8.02.1954, n. 320;

Visto il DAIS 16/09/2003, n. 48;

Vista la L.R. 08.07.1985, n. 15;

Visto il D.lgs.18/08/2003, n. 267;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 08.02.1954;

Vista la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34 ;Vista la Legge 23.12.1978 n. 833;

Vista la Legge 02.06.1988 la n. 218;

Visto il D.M.20.07.1989 n.298; Visto il Regolamento (CE) n.1774/2002 art.1 com. 3;

Vista la Legge 09.03.1989 la n. 86; Vista la Legge 22.02.1994 la n. 146;

Visto il D. 502/92 e successive modificazioni ; Visto il D.L.vo 31.03.1998 n. 112;

Visto il D. L.vo 01.09.1998 n. 333; Visto il D.L.vo 22.05.1999 n.196;

Vista l'ordinanza Ministeriale 01.05.2001 e i relativi allegati;

Visto il Regolamento CE n. 1069/2009 e successive modificazioni ;

Vista la Decisione 2003/218/CE del 27.03.2003;

Visto il Regolamento CE n. 999/2001 del 22.05.2001 e successive modificazioni;

Viste le proposte fatte dal Servizio Veterinario della Asl n.4 di Lanusei, e ritenuto di adottare le stesse alla fine di evitare il diffondersi del contagio;

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

ORDINA

Con decorrenza immediata , a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) il sequestro dell'allevamento;
- 2) il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del n. di animali già morti, infetti suscettibili di esserlo;
- 3) il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
- 4) il divieto di movimento, di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
- 5) il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursione del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;

6) il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;

7) l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;

8) la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;

9) l'effettuazione dell'indagine epidemiologica;

10) è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al sig. Lancioni Cesare o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;

11) le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2.582,28, ai sensi dell'art. 264 T.U. Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali e soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 154,94 per ogni capo non abbattuto.

12) inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da €. 258,23 a €.1.291,14.

Dalla residenza Municipale Tortolì, lì 17.11.2012

IL SINDACO
Dott. Domenico Lerede
